

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 725/2014 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i nuovi contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell'Islanda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2014/343/UE del Consiglio ⁽²⁾, sono stati approvati la firma e l'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
- (2) Il protocollo aggiuntivo prevede due nuovi contingenti tariffari per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di scampi congelati e filetti di scorfano freschi o refrigerati originari dell'Islanda.
- (3) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96 per dare attuazione ai nuovi contingenti tariffari.
- (4) È opportuno applicare i nuovi contingenti tariffari per un periodo di dodici mesi. In conformità alla decisione 2014/343/UE, devono essere applicati dalla data dell'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 499/96 sono aggiunte le seguenti righe:

«09.0813	0304 49 50		Filetti di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>), freschi o refrigerati	Dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015	100	0
09.0814	03061590		Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>), congelati	Dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015	60	0»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GUL 75 del 23.3.1996, pag. 8.⁽²⁾ GUL 170, dell'11.6.2014, pag. 3.